

- AI TECNICI DELLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI E CAA
- AI CONSULENTI

Loro sedi

Oggetto: Circolare n° 4/2020 del 01/09/2020

Con la presente nota, vi comunico i seguenti aggiornamenti.

1. MISURE RIGUARDANTI LA PRODUZIONE DI UVE MOSTI E VINI DELLA VARIETA' PINOT GRIGIO, PROVENIENTI DALLA VENDEMMIA 2020

Si comunica che con riferimento alla delibera regionale n. 1206 del 30/07/2020, è stata attivata la misura dello "stoccaggio" della produzione (uve, mosti e vini) ottenuta dai vigneti di Pinot grigio idonei alla rivendicazione della DOC "Friuli" o "Friuli Venezia Giulia, provenienti dalla vendemmia 2020.

In questi termini viene specificato che:

- 1) la misura dello stoccaggio riguarda i quantitativi di prodotto (uve, mosti e vini) della varietà Pinot grigio di cui all'articolo 2, comma 2, del disciplinare di produzione, provenienti dalle superfici idonee alla DOC "Friuli" o "Friuli Venezia Giulia", ed oggetto di rivendicazione con la predetta denominazione;
- 2) la delibera regionale attiva la misura dello "stoccaggio" dei quantitativi provenienti dalle uve eccedenti:
 - per i vigneti dal terzo ciclo vegetativo, le **13** tonnellate per ettaro, pari a **97,5** ettolitri per ettaro, fino alla produzione massima consentita di 14 tonnellate per ettaro, pari a 105 ettolitri per ettaro per un totale di 1 tonnellata per ettaro nel caso di raggiungimento della produzione massima;
 - per i vigneti al secondo ciclo vegetativo, le 7,8 tonnellate per ettaro, pari a 58,5 ettolitri per ettaro, fino alla produzione massima consentita di 8,4 tonnellate per ettaro, pari a 63 ettolitri per ettaro per un totale massimo di 0,6 tonnellate per ettaro nel caso di raggiungimento della produzione massima;

In particolare la misura dello STOCCAGGIO riguarda:

- le produzioni provenienti dalla rivendicazione diretta a Pinot grigio;
- le produzioni di Pinot grigio provenienti dai «superi» di produzione delle altre denominazioni, coesistenti nel territorio, destinate a DO Pinot grigio Friuli o F.V.G. (Friuli Annia, Friuli Aquileia, Friuli Colli orientali, Friuli Isonzo Friuli Grave, Friuli Isonzo, Friuli Latisana).

4) è ammessa la riclassificazione di vino o mosto proveniente da altre denominazioni coesistenti sul territorio a Pinot grigio DOC "Friuli" o "Friuli Venezia Giulia nel limite di resa massima del vigneto di 14 tonnellate per ettaro e per la parte di produzione ottenuta fino a 13 tonnellate per ettaro (vino ottenuto pari a 97,5 hl/ha comprensivo di "supero di vinificazione"), fermo restando l'obbligo dello stoccaggio per le produzioni eccedenti le 13 tonnellate per ettaro (97,5 hl/ha).

Le disposizioni relative allo stoccaggio ed alle relative modalità di riclassificazione (con riferimento al periodo di stoccaggio amministrativo) **applicabili nel periodo di stoccaggio amministrativo e solo per la varietà Pinot grigio**, sono sintetizzate nella seguente tabella:

DOC (q.li/ha)	Produzione UVA q.li/ha Previsti dai Disciplinari di produzione			Stoccaggio amministrativo 2020 DOC Friuli (o FVG) e gestione riclassificazioni verso la DOC Friuli (o FVG) Produzioni/ha			Destinazioni di eventuali superi uva a DO Delle Venezia o alternativamente ad IGT Venezia Giulia/Trevente	
	Resa max DOC	Supero di campagna eventuale (max)	Produzione max/ha	Prodotto che può (al massimo) essere rivendicato o riclassificato come DOC Friuli	Prodotto stoccato DOC Friuli	Totale produzione potenziale DOC (compresi superi destinati a stoccaggio)	Supero ad atto DOC Delle Venezie stoccaggio (al massimo)	Supero a vini IGT (al massimo)
<i>DOC da 110 q.li/ha</i> F. Colli Orientali	110	22	132	130 q.li (97,5 hl) 20 q.li se rivendicati 110 q.li come FCO	2 q.li	132 q.li	2 q.li (sostitutivo ai 2 q.li stoccati DOC Friuli)	2 q.li
<i>DOC da 120 q.li/ha</i> F. Annia F. Isonzo	120	24	144	130 q.li (97,5 hl) 10 q.li se rivendicati 120 q.li come F. Annia/F. Isonzo	10 q.li	144 q.li	4 q.li (aggiuntivo ai 10 q.li stoccati DOC Friuli)	4 q.li
<i>DOC da 130 q.li/ha</i> F. Aquileia F. Grave F. Latisana	130	26	156	130 q.li (97,5 hl)	10 q.li	150 q.li	10 q.li (aggiuntivo ai 10 q.li stoccati DOC Friuli)	6 q.li - 16 (se non destinato la quota parte a stoccaggio Delle Venezie)
<i>DOC da 140 q.li/ha</i> Friuli (o FVG)	140	28	168	130 q.li (97,5 hl)	10 q.li	150 q.li	10 q.li (aggiuntivo ai 10 q.li stoccati DOC Friuli)	18 q.li - 28 (se non destinato la quota parte a stoccaggio Delle Venezie)

- 5) La tabella va interpretata come una delle opzioni applicabili, è impostata sui volumi massimi ed in caso di produzioni inferiori le proporzioni dovranno essere ricalcolate ed inoltre, va tenuto presente che il volume di prodotto stoccato alla DOC Delle Venezia o riclassificato all'IGT, incrementa se non si destina stoccaggio alla DOC Friuli;
- 6) dallo stoccaggio dovranno essere esclusi i vini destinati a Pinot grigio DOC "Friuli" o "Friuli Venezia Giulia", prodotti con metodo di coltivazione biologico;
- 7) i produttori interessati dovranno assicurare tracciatura, nella documentazione ufficiale di vendemmia e di cantina, delle produzioni ottenute con il Sistema di Qualità Nazionale di Produzione Integrata (SQNPI) ai fini di una possibile diversa gestione di tali produzioni nelle eventuali operazioni di sblocco dello stoccaggio;
- 8) lo stoccaggio si concluderà entro il 31 dicembre 2021, salvo eventuale proroga;
- 9) lo svincolo, totale o parziale, delle produzioni non potrà avere inizio prima del 1° marzo 2021, salvo situazioni eccezionali oggetto di valutazione da parte del Consorzio Tutela Vini Friuli Venezia Giulia e delle organizzazioni di categoria in rappresentanza degli operatori della filiera vitivinicola della DOC "Friuli" o "Friuli Venezia Giulia";
- 10) i detentori di prodotto sottoposto allo stoccaggio potranno autonomamente riclassificare, anche parzialmente, il Pinot grigio atto alla DOC "Friuli" o "Friuli Venezia Giulia" stoccato, a vino con o senza IG;

11) è consentito riclassificare in vino Pinot grigio “Delle Venezie”, le partite di vino rivendicato e prodotto utilizzando le DOC “regionali” fino alla quantità corrispondente le 13 tonnellate/ha pari a 91 ettolitri/ha;

12) per le disposizioni relative alla DOC Delle Venezie (attivato stoccaggio amministrativo), si consiglia di consultare il sito del Consorzio di Tutela Vini DOC Delle Venezie (www.dellevenezie.it).

2. CODIFICA SQNPI/BIOLOGICO SU “REGISTRO SIAN DEMATERIALIZZATO”

Vi ricordiamo che in merito alle diverse “codifiche” da adottare ai fini della completa descrizione dei prodotti registrati, sono presenti alcuni codici indispensabili per la tracciabilità di vini oggetto di particolari certificazioni (svolte da CEVIQ) come lo schema “Biologico” ed il “Sistema Qualità nazionale produzione integrata”. In particolare all’interno della codifica: 2.7 *BIOLOGICO*, sono considerati i tre seguenti campi riportati nell’esempio. Con lo stesso criterio dei prodotti vitivinicoli biologici, il codice relativo alla “produzione integrata” è stato inserito ultimamente e dovrà necessariamente essere anch’esso utilizzato, per definire le partite di vino provenienti dalla lavorazione di uve certificate SQNPI (in quest’ultimo caso anche se non prodotto biologico).

2.7 Biologico

Codice	Descrizione
1	Biologico
2	Biologico in Conversione
3	Certificato SQNPI

3. VARIETA’ RESISTENTI (VCR)

Vi ricordiamo che i vini derivanti dalle “*varietà resistenti*”, attualmente non sono utilizzabili con nome di vitigno ma solo come Bianco/Rosso/Rosato IGT “Venezia Giulia” o nei tagli con i vini “mono-varietali” IGT “Venezia Giulia” (possibilità attualmente non ammessa nel disciplinare “Trevenezie” in quanto nell’allegato 1 del Disciplinare, non vengono considerati i nuovi vitigni). A scanso di equivoci (e fino ad eventuali modifiche dell’allegato 1) quindi:

IGT VENEZIA GIULIA → UTILIZZABILI I VITIGNI RESISTENTI PER PRODURRE BIANCO/ROSSO/ROSATO O PER COMPONENTE DI TAGLIO FINO AL 15% (in questo caso però non consentita la riclassificazione ad IGT Trevenezie).

IGT TREVENEZIE → NON UTILIZZABILI VITIGNI RESISTENTI

4. DOC FRIULI (riclassificazioni)

Con riferimento alle DOC coesistenti con la DOC Friuli (o FVG), si conferma la possibilità di riclassificare partite di vini atti o certificati utilizzando le DOC “storiche” con destinazione DOC Friuli (o FVG), garantendo il rispetto dei parametri previsti dai rispettivi disciplinari di produzione. Attenzione: la resa di trasformazione dei bianchi fermi rivendicati DOC Friuli è pari al 75% (al max). Se utilizzata la resa massima di trasformazione sopra citata, va ricordato che non sarà possibile il passaggio alla DOC con resa al 70% Delle Venezie Pinot grigio.

5. DICHIARAZIONE DI GIACENZA

Si ricorda che nel periodo compreso tra il 01/08 ed il 10/09 secondo le modalità stabilite da AGEA, risulta necessario presentare la dichiarazione la giacenza dei mosti e dei vini (esclusi i prodotti ottenuti dalle uve provenienti dalla vendemmia in corso) presenti in cantina alla mezzanotte del 31/07/2020.

Il bilancio annuo di cantina e la chiusura del registro telematico, viene effettuata tramite apposita funzionalità disponibile sul sistema informatico (Sian).

6. COMUNICAZIONE CARICHI DI VENDEMMIA

La comunicazione dei carichi di vino 2020 (DOP, IGP e varietali) va effettuata in via telematica sulla piattaforma GEREM tramite la funzione "*Dichiarazione carichi 2020*".

La funzione rimarrà disponibile su GEREM fino al 31 gennaio 2021, data entro la quale dovrà essere dichiarata tutta la produzione afferente alla corrente annata.

Il carico va comunicato dal vinificatore delle uve (o, nel caso di vinificazione in conto lavoro, dal proprietario o dal detentore) e deve essere espresso optando tra le due seguenti modalità :

- in vino finito (eventualmente anche se con una % di feccia ancora presente);
- In caso il prodotto sia ancora allo stato feccioso con resa di vinificazione *oltre* la percentuale (massima) prevista dal Disciplinare di Produzione, la quantità inserita a Gerem deve essere corrispondente alla giacenza fisica presente in cantina ed allineata alla situazione a registro SIAN dematerializzato e nella sezione "note" riportare la dicitura "*vino feccioso fuori resa*" (in questo caso la giacenza presente sul portale dovrà essere "allineata" a seguito delle diverse sfecciature).

La comunicazione di carico 2020 può essere effettuata anche in più soluzioni, in funzione dell'urgenza di movimentazione dei prodotti (GEREM provvederà ad attribuire un distinto numero di protocollo a ciascuna dichiarazione).

Al fine di evitare errori e problemi che comporterebbero senza dubbio - sia da parte delle aziende che di CEVIQ - impiego supplementare di risorse per la loro risoluzione, si prega di tenere ben presente queste semplici regole:

- Le eventuali comunicazioni successive alla prima sono da considerarsi integrative, e non sostitutive, della prima comunicazione;
- Per ogni stabilimento o deposito va prodotta una distinta comunicazione;
- Le singole dichiarazioni possono essere annullate (funzione ANNULLA) solo se i vini non sono già stati oggetto di movimentazione; in tale ultimo caso è necessario contattare CEVIQ;
- Dovrà essere precisata (selezionare con "*flag*" in corrispondenza del campo "tagliato" e successivamente specificare percentuali di assemblaggio) l'eventuale presenza di uve/mosti/vnf, di diversa varietà consentite dal Disciplinare di produzione.

Per ulteriori informazioni ed aggiornamenti, si consiglia di leggere attentamente il vademecum predisposto dall'ICQRF (pubblicato sul sito www.politicheagricole.it):



Campagna vitivinicola 2020/2021

Vademecum vendemmiale

Cordiali saluti

Il direttore

Michele Bertolami
Michele Bertolami